



D.R.S. Rep. n. 334/19 10 APR. 2019
 Serv 6 – Autorizzazione rinnovo esercizio Ditta “OIKOS”
 Cava “Sieli – OIKOS” - Comune di Motta S. Anastasia (CT)

Cava 415/Ap
 Reg. n. 4 CT_AUT/19

UNIONE EUROPEA
 REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
 Servizio VI - DISTRETTO MINERARIO DI CATANIA


L'INGEGNERE CAPO DIRIGENTE DEL SERVIZIO



- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. n.10 del 30 Aprile 1991, "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P. n. n.38 del 26 aprile 2012 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e e ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'energia";
- VISTO il D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 04/04/1956 n. 23 che detta Norme di Polizia Mineraria ed il Regolamento esecutivo approvato con D.P.R.S.15/07/1957, n. 7 e successive modifiche;
- VISTA la L.R. 09-12-1980,n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 152/06, come integrato e modificato dal D.Lgs 04/08;
- VISTA la L. R. 05.07.2004, n. 10;
- VISTO il D.P. 03.02.2016 con il quale sono stati approvati i “Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio”, pubblicati sulla G.U.R.S. n. 8, Parte I, del 19.02.2016;
- VISTA la L.R.S. 07.05.2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 – Legge di stabilità regionale”, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 della G.U.R.S. del 15 maggio 2015, n. 20;
- VISTO l'art. 83 della L.R.S. n. 9 del 07.05.2015 che prevede “...è dovuto un canone di produzione che è commisurato alla superficie dell'area ed ai volumi autorizzati della cava ...”;
- CONSIDERATO che per effetto dell’art. 32, comma 2, della L.R. 15/05/2013 il Dirigente responsabile del Servizio 6 del Dipartimento regionale dell’Energia” espleta le funzioni di Ingegnere Capo del Distretto minerario di Catania ai sensi della vigente normativa di settore;
- VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 58 del 13/02/2018 con la quale viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all’Ing. Salvatore Lorenzo D’Urso, Dirigente dell’Amministrazione Regionale;
- VISTO il D.P.R. n. 12 del 14.06.2016 (G.U.R.S. n. 28 Parte I del 01.07.2016), che ha rimodulato gli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all’art. 49 comma 1) Legge Regione Siciliana 05.05.2015 n. 9;
- VISTO il D.D.G. n.188 del 05 marzo 2019 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha conferito all’ing. Nunziato La Spina l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6 – Distretto Minerario di Catania del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale;
- VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019 n. 2 – Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021;



- VISTA l'Autorizzazione n. 09/97 del 26/03/1997 rilasciata alla Ditta Pappalardo Nunzia per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di argilla denominata convenzionalmente "Sieli - Pappalardo" nel territorio del comune di Motta S. Anastasia (CT), scaduta il 25.03.2012;
- VISTO il provvedimento n. 04/07 del 20.02.2007 con il quale l'Ingegnere Capo del Distretto Minerario ha autorizzato la Società OIKOS s.p.a. a subentrare alla Ditta Pappalardo Nunzia nell'esercizio della cava di argilla sita in Motta S. Anastasia (CT) contrada Sieli e denominata "Sieli - OIKOS";
- VISTA la denuncia di cessazione dell'esercizio della cava in argomento a far data del giorno 25.03.2012, pervenuta al Distretto il 16.04.2012 prot. n. 2915 e registrata al n. 21/12 del 16.04.2012;
- VISTA l'istanza del 01.07.2011 pervenuta a quest'ufficio il 06.07.2011 prot. n. 4882, con la quale il Sig. Domenico Proto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società OIKOS S.p.a. (PI/CF 04390280875) con sede legale in Via Giuseppe Verdi n. 44/B in Motta S. Anastasia (CT), ha chiesto, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 127/80 e L.R. 05.07.2004 n.10, il rinnovo dell'autorizzazione per la cava in argomento;
- VISTO il progetto in duplice copia pervenuto al Distretto Minerario di Catania il 16/05/2012 prot. 3548 ad integrazione dell'istanza di rinnovo di prot 4882 del 06/07/2011;
- VISTO il provvedimento n.32000 del 19/07/2013 del servizio I/V.A.S - V.I.A. dell'ARTA di Palermo che ritiene esperita la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e che il progetto in argomento non debba essere sottoposto alla procedura di V.I.A.;
- VISTA la distrettuale prot. n. 5207 del 02/08/2013 con quale veniva richiesto al Sindaco del comune di Motta S. Anastasia, alla Soprintendenza BB. CC. AA. di Catania ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, di comunicare entro 30 gg dal ricevimento se sui terreni sui quali ricade la cava in argomento fosse variato il regime vincolistico dal 26/03/1997 e/o se vi fossero motivi ostativi alla prosecuzione dell'attività;
- VISTA la nota n. 3631 del 08/10/2013 del Comune di Motta S. Anastasia assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 6333 del 08/10/2013 con la quale veniva ribadito quanto espresso con precedente nota prot. 11285 del 26/06/2012 ovvero che la cava non è in contrasto con norme urbanistiche di tutela in vigore salvo quanto disposto ai sensi della Legge 431/85 e s.m.i. di tutela paesaggistica riguardante porzione sud-est della particella 114 (circa il 50%) e porzione di circa il 5 % della particella 75 del foglio catastale 13, per la parte ricadente nella fascia di rispetto dei 150 metri del torrente Rosa;
- VISTA la nota n. 17614.VIII del 09/1/2013 del Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 6606 del 17/10/2013 con la quale viene chiesto al Distretto Minerario documentazione integrativa;
- VISTA la distrettuale prot.1839 del 21/02/2014 con la quale il Distretto Minerario trasmette al Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania le integrazioni richieste;
- VISTO il Decreto Prefettizio dell'11/08/2014 n. 36608, introitato agli atti di quest'ufficio in data 26.08.2014 prot. n. 6111, con il quale il Prefetto della Provincia di Catania informa che nei confronti della OIKOS S.p.a. (PI/CF 04390280875), con sede legale a Catania in via Gabriele d'Annunzio n. 62, è stata accertata la sussistenza di cause ostantive tra quelle previste dall'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 218/2012. La presente informazione ha pertanto carattere di interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 91 del codice antimafia (D. Lgs. N. 159/2011);
- VISTA la distrettuale n. 6317 del 10.09.2014, inviata alla Società OIKOS S.p.a., con la quale si comunica l'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza dell' 01.07.2011 per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione n. 09/97 del 26/03/1997, in ragione del contenuto nel Decreto Prefettizio dell'11/08/2014 n. 36608 adottato nei confronti della Società, invitandola a fare pervenire eventuali osservazioni scritte, pertinenti all'oggetto del procedimento, entro e non oltre i 15 giorni dalla ricezione della distrettuale;
- CONSIDERATO che la nota in parola non risulta essere stata notificata alla Ditta istante;
- VISTA la distrettuale n. 7253 del 22.10.2014 con cui è stata ritrasmessa alla Società OIKOS S.p.a. la distrettuale n. 6317 del 10.09.2014 sopra citata, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento;
- CONSIDERATO che la nota in parola risulta essere stata notificata alla Ditta istante in data 27.10.2014;
- VISTA la nota Com/498OTT/5192U/2014 del 27.10.2014 con cui la Società OIKOS S.p.a. comunica che è in corso di notifica il ricorso avverso il provvedimento prefettizio n. 36608 dell'11/08/2014;
- VISTA la distrettuale n. 10177 del 22.12.2014, inviata alla Società OIKOS S.p.a., con la quale si da preavviso dell'imminente rigetto dell'istanza di rinnovo, non rilevando i contenuti della comunicazione di cui al precedente punto, trasmessa dalla Società;
- VISTO il provvedimento n. 03/15 del 20/01/2015 con il quale l'Ingegnere Capo ad interim del Distretto Minerario di Catania ha rigettato l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione della cava "Sieli-OIKOS" accogliendo le motivazioni ostantive del provvedimento prefettizio n. 36608 dell'11/08/2014;
- VISTA l'istanza, datata 05/07/2017, del dott. Avv. Luciano Taurino n.q. di legale rappresentante della società AIKOS S.p.A., assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n.28327 del 28/07/2017, con la quale viene chiesta la riattivazione del procedimento istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della cava "Sieli-OIKOS, sita in C.da Sieli, comune di Motta S. Anastasia, in forza alle ordinanze del C.G.A. per la Regione Siciliana n. 00765/2016 REG. PROV. CAU. e n. 00029/2017 REG. PROV. COLL.;
- VISTE le ordinanze del C.G.A. per la Regione Siciliana n. 00765/2016 REG. PROV. CAU. e n. 00029/2017 REG.



PROV. COLL., trasmesse dalla società OIKOS S.p.A. e assunte al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 28327 del 28/07/2017, con le quali sono stati ritenute insussistenti le motivazioni dell'interdittiva antimafia della Prefettura di Catania che hanno indotto il Distretto Minerario di Catania ad emettere la determina n. 03/15 del 20/01/2015 dell'Ingegnere Capo ad interim del Distretto Minerario di Catania di rigetto dell'istanza della Società OIKOS S.p.a. tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione n. 09/97 del 26/03/1997 scadente il 25/03/2012 della cava "Sieli-OIKOS" sita in Contrada Sieli nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione di appartenenza, di dover ottemperare alle disposizioni di cui alle le ordinanze del C.G.A. per la Regione Siciliana n. 00765/2016 REG. PROV. CAU. e n. 00029/2017 REG. PROV. COLL.;

VISTA la nota assunta al protocollo al n. 6078 del 12/02/2018 con la quale la Società OIKOS S.p.A. ha trasmesso integrazioni tecniche;

VISTA la nota Distrettuale prot. 4535 del 29/01/2019 con la quale viene richiesta alla Società OIKOS S.p.A. la documentazione finale;

VISTA la nota assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 7179 del 13/02/2019 con quale la Società OIKOS S.p.A. ha trasmesso copia degli atti di disponibilità dei terreni, la delibera di rilascio della fidejussione a garanzia delle opere di recupero ambientale emessa in data 07/02/2019, con scadenza 06/02/2029, dalla società Cattolica di Assicurazioni, quietanza di versamento della tassa di concessione governativa necessaria per il rilascio della presente autorizzazione con causale "Rilascio dell'autorizzazione di rinnovo", dichiarazione di accesso ai luoghi, planimetria catastale con delimitazione del limite di disponibilità e coltivazione della cava;

VISTO l'elenco delle ditte iscritte alla "White List" nel sito dalla Prefettura di Catania, aggiornato al 25/03/2019, ove la Società OIKOS S.p.A. risulta essere iscritta fino alla data del 15.03.2019 ed è in corso aggiornamento a seguito di richiesta di rinnovo della stessa; inoltre, con nota assunta al protocollo del Distretto Minerario di Catania, prot. 40293 del 30/10/2018, la Società OIKOS S.p.A. attesta che parte dei terreni della cava sono in affitto e di proprietà del signor Proto Domenico, socio della stessa società e pertanto sottoposto alle verifiche antimafia;

VISTO il Patto d'integrità sottoscritto in data 10/04/2019 con cui il dott. Avv. Luciano Taurino n.q. di legale rappresentante della società AIKOS S.p.A., si obbliga all'integrale rispetto del protocollo di legalità sottoscritto in data 23/05/2011, innanzi al Signor Ministro dell'Interno, dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dai Signori Prefetti dell'Isola e dal Presidente di Confindustria Sicilia;

VISTI gli Atti di questo Ufficio;

VISTA la relazione tecnica riguardante i lavori di coltivazione svolti e quelli da svolgere per il completamento del programma precedentemente autorizzato, con particolare riferimento ai volumi di materiale già cavato e quelli ancora da coltivare;

VISTE la planimetria aggiornata dello stato dei luoghi e le relative sezioni;

VISTO il D.A. n.468 del 12.08.2015 che disciplina le modalità applicative e di controllo dei canoni la cui efficacia è stata sospesa con sentenza C.G.A. Palermo a seguito di ricorso al T.A.R.;

VISTA la notifica a questo Distretto da parte del Dipartimento dell'Energia - Servizio X - con nota prot. n.16780 del 09/05/2017 del parere dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, parere n.168/2017, relativo ai canoni di produzione delle attività estrattive dei giacimenti minerari di cava;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n.89 del 22/03/2018 che dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9;

ACCERTATA l'idoneità tecnica dell'esercente, come risulta dagli atti progettuali;

CONSIDERATO che sussistono, pertanto, tutte le precondizioni previste dalla Legge per concedere la richiesta autorizzazione al rinnovo dell'esercizio dell'attività estrattiva;

FATTI salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

RITENUTO di dovere comunque mantenere salva la condizione risolutiva, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 92 del D.lgs. 159/2011

D E C R E T A

Art.1

di sospendere l'efficacia del provvedimento n. 04/15 del 20/01/2015 dell'Ingegnere Capo ad interim del Distretto Minerario di Catania di pronunciamiento di decadimento dell'autorizzazione n. 55/03 del 23/12/2003 rilasciata il 23/12/2003 dal Distretto Minerario di Catania alla Società Italcementi S.p.A..

Art.2

Si autorizza, ai sensi dell'art.22 della L.R. 127/80, per i motivi indicati in premessa costituenti presupposto



indispensabile, la società "OIKOS S.p.A." (C.F. e P. IVA 04390280875 - n. R.E.A. 292138 - Reg. Imp. di CT n. 04390280875) con sede legale in Motta Sant'Anastasia (CT), via G. Verdi n. 44/A, rappresentata dal Avv. Luciano Taurino, nato a Lizzanello (LE) il 22/12/1940, C.F. TRN LCN 40T22E 629W, residente a Roma in via Luigi Viola n. 71, al rinnovo dell'esercizio della cava di argilla convenzionalmente denominata "Sieli - OIKOS", ID Reg. CT066, sita in contrada Sieli, nel territorio del Comune di Motta Sant Anastasia (CT), Cava n.415/A, alle seguenti condizioni.

Art.3

L'attività estrattiva dovrà aver luogo nelle porzioni di particelle catastali del Comune di Motta Sant Anastasia (CT), foglio di mappa n.13, particelle 72-73-74-75-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-114-115-116, all'interno dell'area rappresentata nell'allegata planimetria catastale, con area campita in colore azzurro (limite di coltivazione).

Art. 4

La superficie in disponibilità alla Società esercente è di **61.183 mq**; la superficie di cava destinata alla coltivazione è di **49.509 mq**; i volumi estraibili totali sono pari a **mc 464.943**, come risultano dagli atti progettuali.

Art. 5

La presente autorizzazione ha la **validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del provvedimento** comprensivi dei tempi necessari alla realizzazione delle opere di recupero ambientale, fatte salve le eventuali determinazioni limitative che dovessero essere adottate da altri Enti.

Art.6

In qualunque momento, potrà essere disposta la revoca, in autotutela, della presente autorizzazione, qualora durante la sua vigenza siano acquisite informazioni interdittive dal Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., o nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, accettati e sottoscritti con il Patto di Integrità, ovvero dovessero intervenire pareri ostativi.

Art. 7

La cava deve essere esercitata nel rispetto del relativo progetto allegato e approvato con la presente autorizzazione; lavori difformi dal progetto approvato saranno considerati come effettuati in violazione delle norme che disciplinano le attività estrattive di cava.

Art. 8

la Ditta titolare è tenuta inoltre a rispettare le seguenti condizioni:

- a) Deve impedire l'accesso nell'area di cava agli estranei non autorizzati con idonei sistemi;
- b) Deve far pervenire al Distretto Minerario il Documento di Sicurezza e Salute "D.S.S", previsto dall'art. 6 del D. L., 624/96 e designare il Direttore di Cava ai fini della sicurezza, entro la data di redazione della denuncia d'esercizio. Inoltre, restano salvi tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. 624/96, e delle eventuali successive direttive o precisazioni o modifiche che dovessero intervenire;
- c) L'attività di escavazione deve iniziare nel termine di un anno dalla data del provvedimento di autorizzazione;
- d) Deve comunicare entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori previsto per l'anno successivo;
- e) Deve denunciare entro il mese di luglio di ogni anno (o con periodicità diversa ove dovesse essere successivamente disposta) il quantitativo di materiale estratto nel semestre precedente, i dati statistici, le relazioni e le informazioni che verranno richieste dal Distretto Minerario;
- f) Deve inviare, entro il mese di Gennaio, i dati statistici richiesti, relativi all'anno precedente;
- g) Deve comunicare tempestivamente a quest'Ufficio, ogni eventuale variazione della sede sociale e del recapito postale;
- h) Deve assicurare idonea recinzione e mantenere i picchetti nel tempo;
- i) La produzione mensile deve essere comunicata entro il quinto giorno del mese successivo.

Art. 9

la Società titolare è tenuta inoltre a rispettare le prescrizioni e/o condizioni dettate dagli Enti deputati alla tutela dei vincoli insistenti nell'area: Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Amministrazione Comunale, Soprintendenza ai BB.CC.AA., Servizio 9 Geologico e Geofisico di Palermo, Assessorato Regionale TT. AA., nonché dell'Ente Parco dell'ETNA.

Art. 10

Deve essere esposto all'ingresso della cava, in posizione ben visibile, un cartello delle dimensioni di cm. 90 x cm. 60 indicante gli estremi del presente provvedimento e la data di scadenza, dando al Distretto Minerario di Catania comunicazione scritta di avvenuto adempimento, e con foto allegate.

Art. 11

La Direzione della cava deve essere affidata a persona munita di titolo professionale, secondo quanto previsto dall'art. 20 e 100 del Decreto Legislativo 624/96 e dovrà essere chiesto il parere preventivo per la nomina del direttore ai sensi dell'art. 13 della L.R. 127/80.

Art. 12

L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania si riserva la facoltà di imporre in ogni momento modifiche al progetto di coltivazione approvato col presente provvedimento, ove ne ravvisi la necessità.

Art. 13

La Società esercente è tenuta al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di attività estrattive nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 14

L'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Catania potrà pronunciare la decadenza della presente autorizzazione anche nei casi previsti dall'art. 24, 26 e 29 della L.R. n.127/80, nonché per la mancata osservanza degli adempimenti, delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento. Qualora il titolo di disponibilità del terreno in cui ricade la cava abbia una durata inferiore a quella della validità dell'autorizzazione, il titolare della medesima deve far pervenire al distretto minerario il nuovo titolo della disponibilità prima della sua scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione distrettuale.

Art. 15

La presente autorizzazione potrà essere altresì revocata, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 127/80, qualora siano sopravvenuti pregiudizievoli fattori innovativi nella situazione generale o alterazioni di particolare estensione e gravità nella situazione ambientale, o per altre motivate esigenze e sopravvenienze.

Art. 16

La presente autorizzazione potrà essere revocata anche nei casi in cui venisse meno qualcuno dei requisiti soggettivi ed oggettivi posti a premessa e fondamento della stessa.

Art. 17

La presente autorizzazione consente l'esercizio dell'attività di cava al soggetto intestatario della medesima. Non costituisce atto di intermediazione, nel regime di coltivazione, l'affidamento ad imprese specializzate di servizi, legalmente costituite e registrate, di alcuni settori di attività connesse alla gestione della cava, se tale affidamento non incide sulla titolarità dell'esercizio né tende a ridurre o modificare gli oneri propri del titolare della autorizzazione.

Art.18

Il progetto della cava costituito dagli elaborati progettuali sotto elencati assunti al protocollo del Distretto Minerario di Catania al n. 3548 del 16/05/2012, integrati con quelli assunti al n. di prot. 6078 del 12/02/2018, muniti del visto di autorizzazione di questo Distretto, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

1. Relazione geotecnica (prot. 3348 del 16/05/2012) ;
2. Valutazione di impatto ambientale (prot. 3348 del 16/05/2012) ;
3. Tav. 1 - Planimetria stato attuale (prot. 3348 del 16/05/2012);
4. Tav. 2 – Planimetria stato intermedio (prot. 3348 del 16/05/2012);
5. Tav. 3 - Planimetria stato attuale (prot. 3348 del 16/05/2012);
6. Tav. 4 – Planimetria recupero ambientale;
7. Tav. 5 – Sezioni (prot. 3348 del 16/05/2012);
8. Tav. A – Planimetria dello stato attuale di cava (prot. 6078 del 12/02/2018);
9. Tav. B – Sezioni 1:18 (prot. 6078 del 12/02/2018);
10. Tav. C – Sezioni 19:23 (prot. 6078 del 12/02/2018);
11. Relazione tecnica (prot. 6078 del 12/02/2018).

Art. 19

L'esercente è tenuto annualmente al pagamento del canone per lo sfruttamento del giacimento con le modalità previste dall'art. 12 della L.R. 15/5/2013 n. 9, così come modificato dall'art.83 della L.R. 07/05/2015 n.9.

L'esercente è tenuto altresì a corrispondere i canoni residui per gli anni precedenti, anche qualora venissero rideterminati.

Art. 20

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Dipartimento regionale dell'Energia anche ai fini degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. 33/2013, art. 23, comma 1, lett. a).

Art. 21


Il presente Decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R.S. n. 21/2014

Art. 22

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia entro giorni trenta ovvero ricorso al TAR Sicilia entro sessanta giorni. I termini decorrono dalla notifica dell'atto, o in mancanza, dalla data della sua pubblicazione; in tutti gli altri casi i termini decorrono dal momento della piena conoscenza dell'atto.

Catania, li 10 APR 2019

Il Funzionario Direttivo
(Geom. Angelo Famoso)



L'Ingegnere Capo
Dirigente del Servizio
(Ing. Nunziato La Spina)

